

- riscatto da parte del dott. Suggioni del 25% della rendita e della quota afferente la polizza di assicurazione;
- 2) il pagamento, in favore dello stesso dott. Suggioni, degli interessi 5% sulle somme di cui sopra;
- 3) il pagamento, in favore dello stesso dott. Suggioni, a decorrere dal 1° novembre 1959 ed in sostituzione del trattamento fino alla predetta data percepito, della rendita mensile di nette L. 220.052, pari ai $4/5$ della rendita determinata come dal prospetto A allegato in atti; rendita che dall'1 gennaio 1960 passerà a mensili L. 235.699 nette per cessazione del contributo contrattuale;
- 4) a conferma degli atti di significazione e costituzione in mora notificati dall'Istituto al dott. Nunetto Suggioni in data 6 settembre 1954 e 5 settembre 1959, l'inserimento nell'atto di quietanza, afferente i pagamenti di cui sopra, di apposita clausola portante l'espressa dichiarazione dell'Istituto stesso di far salvo e impregiudicato ogni diritto ed azione, da far valere dopo il deposito della motivazione della sentenza penale;